



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*



**COMUNE DI MIRA**  
(PROVINCIA DI VENEZIA)

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Unica Comunale (IUC)*



## INDICE

### PARTE 1^ DISCIPLINA GENERALE “IUC” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”
- Art. 4 DICHIARAZIONI
- Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
- Art. 8 RISCOSSIONE
- Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 10 ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 11 RIMBORSI

### PARTE 2^ REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

- Art. 12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 13 ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
- Art. 14 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- Art. 15 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI
- Art. 16 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE
- Art. 17 IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
- Art. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU
- Art. 19 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

### PARTE 3^ REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

- Art. 21 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 23 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 24 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 25 BASE IMPONIBILE
- Art. 26 DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
- Art. 27 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
- Art. 28 DICHIARAZIONI
- Art. 29 VERSAMENTI
- Art. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONI TASI
- Art. 31 RISCOSSIONE
- Art. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

### PARTE 4^ - REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI)

- Art. 33 OGGETTO DEL REGOLAMENTO



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

- Art. 34 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 35 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 36 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Art. 37 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 38 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 39 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 40 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
- Art. 41 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- Art. 42 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Art. 43 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- Art. 44 COSTO DI GESTIONE
- Art. 45 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 46 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 47 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 48 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 49 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 50 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 51 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 52 SCUOLE STATALI
- Art. 53 TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 54 TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 55 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 56 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- Art. 57 AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO
- Art. 58 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 59 AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
- Art. 60 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Art. 61 DICHIARAZIONE
- Art. 62 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- Art. 63 ACCERTAMENTO E RATEIZZAZIONE
- Art. 64 RISCOSSIONE
- Art. 65 RIMBORSI
- Art. 66 IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
- Art. 67 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Art. 68 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 69 NORME TRANSITORIE E FINALI

**PARTE 5^ - NORME FINALI**

- Art. 70 ENTRATA IN VIGORE

**ALLEGATI**

**Allegato n°1) CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE**



## Parte 1<sup>^</sup>

### **Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale)**

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di MIRA in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. Il presente regolamento, nel disciplinare detto tributo, ne assicura la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC è composto da:
  - a. l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
  - b. una componente riferita ai servizi, che si articola:
    - nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
    - nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

#### **Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”**

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
  - a) le aliquote e detrazioni IMU;
  - b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati;
  - c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

#### **Art. 4 - DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA e TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**Art. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché:
  - a) per l'IMU e per la TASI, anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
  - b) per la TARI e per la tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, anche tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

**Art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:
  - 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
  - Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
  - Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**Art. 7 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il contribuente è comunque tenuto a versare l'imposta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione, se dovuta, nei termini previsti per il singolo tributo.
3. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene ad opera del Comune, o del Gestore affidatario del servizio di accertamento e riscossione della TARI, sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

**Art. 8 - RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, o dal soggetto a cui vengono affidati l'applicazione e la gestione del tributo o di alcune delle sue tre componenti.

**Art. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Potranno essere individuati funzionari responsabili del tributo per ciascuna delle tre componenti dello IUC.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

**Art. 10 - ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze si applica l'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, vale a dire nella stessa misura prevista per il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Non si procede all'accertamento e alla conseguente riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 17,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

**Art. 11 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, vale a dire nella stessa misura prevista per il tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 10,00 di sola imposta. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente ed al tributo complessivo annuo.



## Parte 2<sup>^</sup>

### Regolamento componente “IMU” (*Imposta municipale propria*)

#### Art. 12 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente IMU (Imposta municipale propria) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

#### Art. 13 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

#### Art. 14 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

#### Art. 15 - RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1°, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che versano in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non costituisce, di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3,





**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

4. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali ad esempio la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi), siano dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
5. Il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2°.
6. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo.
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune

**Art. 16 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa agli immobili in questione risulti totalmente assolta. Qualora l'importo complessivo versato da uno o più contitolari per conto degli altri coobbligati dovesse risultare insufficiente o tardivamente eseguito, l'Ente verificherà le posizioni tributarie dei singoli coobbligati e procederà all'eventuale emissione di avvisi di accertamento/rimborso nei confronti di ciascun contitolare per la rispettiva percentuale di competenza.

**Art. 17 – IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO**

1. Non si procede al versamento quando l'imposta annua complessiva da versare sia inferiore o uguale a € 10,00 di sola imposta e per singola annualità d'imposta. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente ed al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

**Art. 18 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU**

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 10,00 di sola imposta. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente ed al tributo complessivo annuo.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

**Art. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, o, ancora, secondo le disposizioni legislative vigenti.

**Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 76 del 26/9/2012.



## Parte 3<sup>^</sup> Regolamento componente “TASI” (Tributo sui Servizi Indivisibili)

### Art. 21 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

### Art. 22 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### Art. 23 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### Art. 24 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di MIRA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Art. 25 – BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.

**Art. 26 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote, ed eventuali detrazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Con la medesima delibera, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni in aggiunta a quelle previste dall'art. 27.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

**Art. 27 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
2. Le riduzioni/esenzioni di cui al punto precedente possono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**Art. 28 - DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**Art. 29 - VERSAMENTI**



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per il medesimo anno.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore o uguale a € 10,00 di sola imposta. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente ed al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

**Art. 30 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI TASI**

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 10,00 di sola imposta. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente ed al tributo complessivo annuo.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).

**Art. 31 – RISCOSSIONE**

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

**Art. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, o, ancora, secondo le disposizioni legislative vigenti.



## **Parte 4<sup>^</sup>**

### **Regolamento componente “TARI” (Tassa sui Rifiuti)**

#### **Art. 33 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista all’art. 1 dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato articolo 1 della Legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 34 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli definiti dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 35 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, secondo le disposizioni presenti nel vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.

#### **Art. 36 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**Art. 37 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Art. 38 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; sono altresì considerate aree scoperte tettoie e ripari giacenti su specchi d'acqua che siano adibiti a ricovero di natanti;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
  - d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono assoggettabili a tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, gli agriturismo e le aree vendita.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comportano esonero o riduzione del tributo.

**Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI**



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia**  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 40 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 41 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo.

**Art. 42 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui





**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi previsti dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
Laboratori di analisi mediche	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Ambulatori medici e dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, gommisti, elettrauto	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
Caseifici e cantine vinicole	25%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche	30%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	70%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	70%

5. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 43 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri. 2,00. Per altezze inferiori, ma comunque superiori a metri 1,00 si applica un coefficiente di riduzione di 0,5, mentre le superfici con altezze inferiori a metri 1,00 sono escluse dalla tariffa.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.
6. Ai fini della determinazione della superficie imponibile le aree scoperte operative vengono conteggiate al 55%, in quanto per tali aree vi è una presunzione di minor produzione di rifiuto rispetto alle aree coperte.
7. In fase di prima applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate nonché i dati risultanti dai precedenti prelievi sui tributi. Il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

**Art. 44 - COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

**Art. 45 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

**Art. 46 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**Art. 47 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 62, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 48 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 49 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si farà riferimento alla seguente tabella:

- sino a mq. 90	n. 1 occupante
- oltre mq. 90	n. 2 occupanti

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

**Art. 50 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**Art. 51 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono individuate nella "classificazione delle attività economiche nelle classi tariffarie" indicate nell'allegato n.1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene effettuata, di norma, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**Art. 52 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

**Art. 53 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorata del 50% con un minimo di complessive € 6,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
5. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
6. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
7. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso, le penalità e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
8. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
  - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
  - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
  - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc..
  - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
  - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
  - f) occupazioni realizzate da utenti che svolgono attività non avente scopo di lucro, anche se consistenti in attività commerciali, purché risultino strumentali per il raggiungimento di scopi sociali, umanitari, di ricerca scientifica per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico.
9. La tariffa giornaliera, essendo nella maggior parte dei casi correlata ad una autorizzazione ad occupare suolo pubblico, può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale o da altro soggetto convenzionato competente alla riscossione della tassa/canone per l'occupazione del suolo.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 54 - TRIBUTO PROVINCIALE**



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

**Art. 55 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **30 %**;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **30 %**.
  - c) Abitazioni occupate da una sola persona: riduzione del **10%**.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera c) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura nel medesimo sito in cui tale compost viene prodotto si applica una riduzione del **30 %** della quota fissa e della quota variabile.

Per usufruire di tale riduzione le utenze domestiche devono dichiarare, mediante comunicazione di avvio del compostaggio domestico secondo la vigente modulistica, di provvedere al compostaggio domestico in via continuativa. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'accesso alla riduzione tariffaria per il compostaggio domestico è possibile qualora il richiedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- Abbia in proprietà o in godimento un terreno, ad uso esclusivo e/o comune, di pertinenza dell'abitazione per la quale si richiede la riduzione della TARI (es. giardino proprio e/o giardino condominiale), comunque di superficie non inferiore ai 15 mq.;
- Abbia in proprietà o in godimento un terreno, ad uso esclusivo e/o comune, anche non di pertinenza dell'abitazione per la quale si richiede la riduzione della TARI, nel quale viene effettuato il compostaggio (es. orto sociale/collettivo), comunque di superficie non inferiore ai 15 mq.; detto terreno deve obbligatoriamente ricadere all'interno dei confini amministrativi del Comune di Mira;
- Abbia in proprietà o in godimento un'area pavimentata scoperta, ad uso esclusivo e/o comune, purchè di superficie non inferiore a 15 mq, all'interno dell'edificio dove si trova l'abitazione per la quale si richiede la riduzione della TARI, nel quale viene effettuato il compostaggio (es. terrazzo proprio, terrazzo condominiale, corte privata), purchè il compost prodotto venga utilizzato per la concimazione di piante posizionate nell'area stessa.

Il luogo ove avviene il compostaggio domestico deve essere sempre ben definito e verificabile. Nei casi in cui detto luogo sia ad uso comune, il richiedente deve disporre di compostiera propria. In nessun caso è consentito l'uso di compostiere comuni al servizio di più utenze.

Nei casi in cui il compostaggio domestico avviene in un luogo non di pertinenza dell'abitazione, il quantitativo di scarti organici trasportati dal produttore dall'utenza per la quale è stata richiesta la riduzione al luogo nel quale viene effettuato il compostaggio domestico, non può eccedere i 30 chilogrammi ovvero di 30 litri per volta.

La presente riduzione, una volta presentata la dichiarazione, decorre dal giorno di presentazione e compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

condizioni che hanno originato il beneficio. Rimangono valide le dichiarazioni di avvio del compostaggio domestico già presentate per i precedenti prelievi sui tributi.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui viene dichiarata la cessazione della pratica del compostaggio.

**Art. 56 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **50 %** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 270 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 55.

**Art. 57 - AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO**

1. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
2. Al fine di beneficiare della presente agevolazione, il soggetto passivo deve presentare apposita attestazione, entro il 31 maggio dell'annualità successiva, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. L'agevolazione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Ove non vi fossero i presupposti per procedere alla compensazione, l'interessato deve presentare domanda di rimborso al Comune o al soggetto incaricato dallo stesso, ai sensi della vigente normativa tributaria.

**Art. 58 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra i 600 ed i 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

**Art. 59 – AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le scuole paritarie e asili riconosciuti dalla Regione, ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché all'importo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia**  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

2. Tali agevolazioni o esenzioni possono anche essere previste per le utenze nel caso di adesione ad iniziative promosse dal Comune, volte alla riduzione della produzione di rifiuti, quali ad esempio:
  - utenti aderenti a progetti specifici di sensibilizzazione ambientale tesi all'incentivazione dell'uso di prodotti lavabili e/o riutilizzabile anziché usa e getta, ovvero a progetti specifici che abbiano come finalità l'implementazione e il miglioramento della raccolta differenziata o la riduzione dei rifiuti prodotti;
  - comitati organizzatori di sagre o feste popolari con somministrazione di alimenti e bevande con utilizzo esclusivo di stoviglie tradizionali (non usa e getta) lavate e riusate;
  - utenti non domestici, limitatamente ad alcune categorie: "ortofrutta, fiori e piante", "alberghi con ristorante", "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", "mense, birrerie, amburgherie" nel caso di effettuazione della pratica del compostaggio.
3. Nella deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, sono approvati anche l'importo presunto complessivo determinatosi per effetto dalle agevolazioni ed esenzioni concesse, da iscriversi a bilancio come autorizzazioni di spesa dando atto che la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Tali autorizzazioni di spesa non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, direttamente al Comune qualora gestisca direttamente il tributo o, diversamente, dal soggetto da esso incaricato della gestione e sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti.
6. La riduzione opera di regola mediante compensazione. Ove non vi fossero i presupposti per procedere alla compensazione, l'interessato deve presentare domanda di rimborso al Comune o al soggetto incaricato dallo stesso, ai sensi della vigente normativa tributaria.
7. Si applicano le modalità previste nel secondo e nel quarto comma dell'articolo 55.

**Art. 60 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate senza tuttavia superare la riduzione massima del 80% del tributo dovuto, salvo limiti diversi precisati all'interno di ciascun singolo articolo.

**Art. 61 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**Art. 62 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**





**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, tramite consegna diretta allo sportello, raccomandata con avviso di ricevimento A.R., PEC firmata digitalmente o PEC con allegata dichiarazione con firma autografa scansionata e copia di documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti Tributi sui rifiuti.
4. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e contenere almeno i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
  - a) Generalità e titolo dell'occupante, il codice fiscale e la residenza;
  - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile desunta secondo quanto stabilito dall'art.39 del presente Regolamento;
  - d) Numero degli occupanti i locali;
  - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - Utenze non domestiche
  - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione;
  - e) superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
5. In caso di variazione degli elementi che determinano il tributo (variazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, variazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, variazione del numero dei componenti, ecc.), i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione nei termini previsti, utilizzando i modelli predisposti.
6. Gli effetti delle variazioni decorrono dalla data della sopravvenuta modifica, ove tempestivamente denunciata.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 63 – ACCERTAMENTO E RATEIZZAZIONE**

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 250,00 il contribuente può richiedere una rateazione sino ad un massimo di 12 mesi, in rate bimestrali o mensili di pari importo e ciascuna, comunque, di importo non inferiore a € 100,00, elevabile a 24 mesi se l'importo dovuto per singola annualità d'imposta è superiore



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

a € 10.000,00. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data stabilita per il versamento della 1<sup>a</sup> rata.

3. La rateazione viene disposta con provvedimento del funzionario del tributo, sulla scorta di motivata e circostanziata richiesta da parte del contribuente. Nel caso in cui il debito complessivo risulti superiore a € 5.000,00 dovrà essere presentata, contestualmente al pagamento della 1<sup>a</sup> rata, idonea garanzia per l'intera durata della rateazione aumentata di tre mesi oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza della prima rata o di due rate successive alla prima, si procede alla riscossione dell'intero debito residuo mediante escussione della garanzia ove prestata. Nel caso in cui tale garanzia non si fosse resa necessaria il debito residuo aumentato del 5% verrà riscosso mediante riscossione coattiva nelle forme consentite dalla Legge.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 64 - RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo, salvo diversa determinazione del Consiglio approvata in sede di determinazione delle tariffe, in 3 rate, con scadenza 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro i termini del 31/12 fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, potrà essere inviato ai contribuenti il modello di pagamento precompilato in acconto, sulla scorta delle tariffe dell'anno precedente, fino alla definitiva approvazione di quelle definitive, con conguaglio da eseguirsi con la prima rata utile.
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il contribuente può richiedere una rateazione dell'invito di pagamento, sino ad un massimo di 6 rate mensili. La rateazione viene disposta dal funzionario del tributo, sulla scorta di motivata e circostanziata richiesta da parte del contribuente attestante le reali e comprovate difficoltà economiche e che deve essere presentata tassativamente entro la scadenza del termine per il pagamento ordinario. Sulla somma da rateizzare vengono calcolati gli interessi al tasso di interesse legale vigente alla data di concessione della rateizzazione. Ciascuna delle rate, di eguale importo, dovrà essere di importo non inferiore ad € 50,00.
5. Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza della prima rata o di due rate successive alla prima, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione.

#### **Art. 65 - RIMBORSI**

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 10,00 di sola imposta. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente ed al tributo complessivo annuo.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di Tassa sui Rifiuti.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

**Art. 66 - IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO**

6. Non si procede al versamento quando la tassa annua complessiva da versare sia inferiore o uguale a € 10,00 di solo tributo e per singola annualità d'imposta. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente ed al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

**Art. 67 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

**Art. 68 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, o, ancora, secondo le disposizioni legislative vigenti.

**Art. 69 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Per il solo anno 2014, in materia di tributo TARI, in deroga a quanto diversamente previsto dal precedente articolo 64 il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti il 31 maggio 2014, 31 agosto 2014, 30 novembre 2014, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
5. Per i versamenti di maggio ed agosto 2014, se non ancora determinata la tariffa 2014, potrà essere inviato ai contribuenti il modello di pagamento precompilato già predisposto per il pagamento delle prime due rate della TARES per l'anno 2013. Detti pagamenti di acconto sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta.



## **Parte 5<sup>^</sup>** **Norme Finali**

### **Art. 70 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

**Allegato n°1) CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE**

<b>categoria</b>	<b>Elenco attività indicate nel decreto</b>	<b>Ulteriore elencazione stabilita dal Comune</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza bar ristoro, tecnico-economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; Scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; Centri di istruzione e formazione lavoro
<b>2</b>	Cinematografi e teatri	Locali destinati a congressi, convegni etc
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/ depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione.
<b>4</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
<b>5</b>	Stabilimenti balneari	
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni	Gallerie d'asta, Commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino
<b>7</b>	Alberghi con ristorante	
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante	Ostelli per la gioventù, Foresterie, Alberghi diurni e simili, Alberghi, Locande, Pensioni, Affittacamere e alloggi, Residences, Case albergo, bed and breakfast
<b>9</b>	Case di cura e riposo	Caserme, collettività e convivenza in genere.
<b>10</b>	Ospedali	Ambulatori distaccati dell'ospedale tassati solo per le superfici adibite a magazzini, spazi di attesa, con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella cat. 11
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	Istituti assicurativi pubblici e privati .Autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
<b>12</b>	Banche e istituti di credito	
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici,
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Compresa le erboristerie e articoli sanitari
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Compresi studi fisioterapici e della cura della persona in genere
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Restauro mobili, riparazione-manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e puliscecco, riparazione TV, carpenteria, stirerie, vetrerie con produzione di serramenti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Compresi i gommisti
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di	



**COMUNE DI MIRA** – Provincia di Venezia  
*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*

	produzione	
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, lab. confezioni , maglierie e sartorie, calzifici, calzolaio, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab.di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie	
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie	Comprese gelaterie
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Comprese enoteche e vendita al dettaglio di bibite
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	Discount
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
<b>30</b>	Discoteche, night club	